

SEPARAZIONE DALL'ISTITUTO Extra domum, esclaustrazione e secolarizzazione

L'ASSENZA DALLA COMUNITÀ

Can. 665

La vita fraterna in comunità è uno degli elementi costitutivi della vita religiosa. Possiamo, inoltre, affermare che è “un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno”.¹ Ricordiamo che la caratteristica della vita cenobitica, il cui tipico esponente è San Pacomio, è la vita in comune, con ciò che questo comporta nella preghiera, nel lavoro, nel vivere i consigli evangelici, in quanto “con la comunione fraterna, radicata e fondata nella carità, i membri devono essere esempio di riconciliazione universale in Cristo”. Il legislatore nel canone 607 §2 afferma che i membri degli Istituti religiosi devono vivere una vita fraterna in comune secondo il diritto proprio. La vita comunitaria, pertanto, diventa il luogo privilegiato in cui la vocazione trova l'*humus* fertile nel quale essere vissuta e sviluppata.

La vita comune deve rispondere, rispettare, favorire la natura, il fine, lo spirito e l'indole di ogni istituto secondo il carisma proprio, per cui ogni Istituto definirà la sua peculiarità in questo senso. La vita fraterna in comune è per ogni religioso non solo un diritto, ma un obbligo, che protegge e aiuta il consacrato a vivere e sviluppare la sua vocazione.

NOZIONE DI ASSENZA DALLA COMUNITÀ

Assenza viene dal termine latino *absentia*,² derivante del verbo *abesse*, che significa la non presenza in un determinato luogo.³ Tale concetto era già presente nel diritto romano e ci è stato trasmesso fino ai nostri giorni.⁴ Questo termine viene applicato dal legislatore non solo in riferimento all'assenza dalla casa religiosa, ma nel trattare i temi del domicilio, della elezione, della giurisdizione, del dovere di residenza, del matrimonio, del mandato procuratorio, della contumacia nel giudizio.⁵

Occorre distinguere tra l'uscita temporanea per un breve periodo di tempo, nel quale il religioso compie qualche missione o servizio, e l'assenza dalla casa religiosa per un lungo periodo di tempo, il che implica l'abbandono temporaneo della coabitazione con gli altri membri dell'Istituto in una casa di esso.⁶

Il religioso non può decidere da sé se vivere o no in una comunità, come anche il tempo che deve coabitare nella casa religiosa. È una conseguenza del voto di obbedienza, così come dell'obbligo di vivere in comunità e di non assentarsene, a norma del canone 665. L'assenza, pertanto, è un'eccezione e come tale il legislatore ne regola il tempo, le motivazioni, i soggetti e l'autorità competente per concederla. In questo modo si evita la distruzione della vita fraterna in comunità e che questa possa diventare solo un luogo di residenza o di appoggio nell'esercizio della missione. L'assenza, pertanto, non è un diritto del religioso, ma una grazia che egli può ottenere se il Superiore competente considera giuste le cause per cui la chiede.

TIPI DI ASSENZA

L'assenza dalla comunità si può classificare secondo la sua legittimità.

- a) Legittima: quella che si realizza nel rispetto delle norme vigenti e conta sul permesso dell'autorità competente. La persona si obbliga a rispettare gli accordi stabiliti nel momento della concessione di detto permesso.
 - b) Illegittima: quella che non rispetta la legge vigente, assentandosi il religioso senza avere il corrispondente permesso.
- A) ASSENZA LEGITTIMA

L'assenza legittima, come appena indicato, è l'uscita del religioso dalla casa con il permesso del legittimo superiore, in conformità con la normativa stabilita dal diritto universale e da quello

¹ CIC, can. 602.

² Si possono vedere parole che hanno relazione con questo termine in X. OCHOA, *Index verborum ac locutionum CIC*, Città del Vaticano 1984, 2-3.

³ Cf. A. FORCELLINI, voce *Absum*, in *Lexicon totius latinitatis*, vol. I, Patavii 1940, 26.

⁴ Anche se il diritto civile fa piuttosto riferimento al dubbio sull'esistenza o vita fisica della persona assente e, come afferma X. Ochoa, il diritto canonico non lo ignora. Cf. X. OCHOA, *Absentia religiosorum e domo*, in *Commentarium pro Religiosis* 44 (1965) 326.

⁵ Cf. CIC, canoni 12, 100-107, 1115, 1408, 1673, 2°

⁶ Cf. X. OCHOA, *Absentia religiosorum e domo*, in *Commentarium pro Religiosis* 44 (1965) 324-344.

proprio dell'Istituto. Detto permesso va richiesto liberamente, per scritto, con la motivazione concreta e il tempo preciso, ricevendo il rescritto di concessione di quanto si chiede. Ugualmente, il superiore deve concedere detto permesso in piena libertà, poiché, anche se non lo afferma il canone 665, per analogia giuridica si applica che una decisione di questo tipo presa per violenza, grave timore o inganno sarebbe nulla.

Non si può imporre l'assenza dalla comunità, come non si può costringere nessuno a chiederla. Quello che si può fare è consigliare o invitare la persona a chiederla.⁷

B) ASSENZA ILLEGITTIMA

Come sopra indicato, l'assenza illegittima consiste nell'assentarsi dalla comunità senza il permesso concesso dal superiore legittimo a tenore del diritto universale e del diritto proprio dell'istituto. Come figure di assenza illegittima il codice precedente contemplava la fuga e l'apostasia,⁸ in cui, oltre ad allontanarsi dalla casa religiosa senza l'intenzione di ritornarvi, il religioso si sottrae all'obbedienza del legittimo superiore.

Il religioso che abbandona illegittimamente la comunità va cercato con sollecitudine dal superiore ed aiutato a perseverare nella sua vocazione. Però, se la messa in atto di tutti i mezzi perché il religioso ritorni alla comunità non desse risultato, l'assenza che superi i sei mesi può condurre a iniziare un processo di dimissione per assenza illegittima dalla comunità,⁹ seguendo l'iter processuale stabilito nei canoni 697-699. Nel caso in cui il religioso rientri, oltre ad accoglierlo nella comunità gli si può applicare una giusta pena (can. 1371), che lo aiuti a riflettere sopra il suo atto e a reinserirsi nella comunità in piena unità e comunione.¹⁰

OBBLIGHI DELL'ASSENTE

Il religioso assente deve osservare i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza. In concreto, riguardo alla povertà egli continua a dipendere dai suoi superiori per l'uso dei beni, come determina il canone 599. Riguardo all'obbedienza rimane sotto l'autorità dei suoi superiori, ai quali deve obbedire secondo la sua situazione di assente.

L'assente rimane ascritto a una comunità dalla quale dipende e in cui deve rientrare durante il tempo dell'assenza e nella quale deve esercitare i doveri e gli obblighi consoni con il suo stato di assente. Conserva la voce attiva e passiva, così come i diritti e i doveri che ha acquisito come religioso professo perpetuo dell'Istituto.

MOTIVAZIONI

Il legislatore si limita ad esigere l'esistenza di una causa giusta, che deve essere considerata tale tanto dal religioso come dal Superiore e dal suo Consiglio, che deve dare il consenso perché si proceda a concedere l'anno di assenza o per prorogare il tempo o per richiederlo alla Santa Sede.

L'inesistenza della causa renderebbe nullo il permesso.¹¹ Per giusta causa si intende quella che è onesta moralmente, conforme allo stato religioso e proporzionata a ciò che si chiede.¹² Le cause si possono classificare tenendo in conto il canone e pertanto sono quelle stabilite dal legislatore nel codice e quelle non stabilite, ma egualmente giuste.

- a) Il canone stabilisce come cause di assenza la malattia, gli studi e l'esercizio dell'apostolato a nome dell'Istituto.
1. **Malattia.** Se tratta di malattia di cui il religioso soffre e che richieda una cura o attenzione sanitaria fuori della comunità. La malattia può essere sia fisica che psichica,¹³ così come il grado o la gravità di essa,¹⁴ sempre che esista un rapporto tra la malattia e la necessità di assentarsi dalla comunità per potersi curare.

⁷ Cf. SCRIS, *Leave of absence or exclaustation?*, in *Informationes SCRIS* 2 (1976) 206.

⁸ Cf. *CIC* del 1917, can. 644 §§1, 3.

⁹ Cf. *CIC*, can. 696 §1.

¹⁰ In questo senso può essere privato della voce attiva o passiva, esonerato dell'ufficio che compie, inabilitato all'esercizio di incarichi o funzioni; sospeso *in sacris*, ecc.

¹¹ Cf. A. PUGLIESE, *De absentia*, in *Monitor Ecclesiasticus* 92 (1967) 472.

¹² Cf. X. OCHOA, *Absentia religiosorum e domo*, in *Commentarium pro Religiosis*, 44 (1965) 332; T. BAHILLO, *Los religiosos ausentes de la casa religiosa según el canon 665*, *Dissertatio ad lauream*, PUL, Romae 1993, 110.

¹³ Cf. SCRIS, *Leave of absence or exclaustation?*, in *Informationes SCRIS* 2 (1976) 205.

¹⁴ Cf. X. OCHOA, *Absentia religiosorum e domo*, in *Commentarium pro Religiosis* 44 (1965) 335.

Questo caso non esenta l'Istituto dall'obbligo di prendersi cura e di interessarsi del religioso infermo e assente, non mostrando abbandono o indifferenza, lasciandolo all'attenzione della famiglia. L'Istituto deve farsi carico dell'assistenza e sostenere tutte le spese delle cure mediche, a prescindere che la famiglia insista. Al riguardo è necessario indicare che, se il religioso infermo e la sua famiglia esigono cure extra o costose, inclusa la pretesa di visite mediche non necessarie, l'Istituto non è obbligato a pagare queste spese.¹⁵

2. **Studi.** Sono quelli che l'Istituto considera necessari per chi, compiendo un apostolato proprio dell'Istituto, deve frequentare centri accademici dove l'Istituto non ha case. Pertanto si rende necessario che il Superiore conceda il permesso di assenza dalla comunità per la durata degli studi del religioso,¹⁶ il quale abiterà, sempre che sia possibile, in case religiose di altri Istituti o residenze ecclesiastiche.¹⁷

La formazione è sempre stata considerata come necessaria e imprescindibile nella Chiesa e in concreto nella vita consacrata,¹⁸ per cui la vita comunitaria passa in secondo piano pur di favorire la formazione. La formazione non deve durare eternamente, perché questo provocherebbe un effetto indesiderato e l'allontanamento dalla comunità, il che, anche se può abbracciare la tappa iniziale o permanente, è conveniente che non succeda durante la formazione iniziale: un'assenza in questa tappa nella quale si pongono le basi della vita comunitaria potrebbe comportare un problema di identità comunitaria, che favorirebbe una concezione erronea o deformata della vita fraterna in comune. Per questo motivo gli studi che implicino l'assenza della comunità devono essere quelli di specializzazione nel campo teologico o civile, una volta fatta la professione perpetua.

3. **Apostolato a nome dell'Istituto.** È un motivo molto ampio, perché l'apostolato è una realtà multiforme. Questa causa era già prevista per la vita monastica, quando il monaco poteva abbandonare il monastero per esercitare il ministero. L'apostolato deve essere compiuto a nome dell'Istituto, per cui si richiede che l'Istituto lo abbia incluso nella sua attività apostolica, e d'altra parte è necessario che l'apostolato sia conforme al carisma e al fine dell'Istituto.¹⁹

Si esclude l'apostolato che il religioso abbia scelto liberamente, come quello a cui non sia stato inviato mediante un mandato del superiore a nome dell'Istituto.²⁰ È questi che assume la responsabilità dell'apostolato che si compie. Quando un ente diverso dall'Istituto richiede la collaborazione o l'aiuto di un religioso per l'esercizio dell'apostolato, è il superiore competente secondo il diritto proprio a prendere gli accordi opportuni e a destinare la persona idonea per compiere il servizio richiesto. Questo implica: primo, che l'accordo non viene stabilito tra l'ente e la persona singola, bensì tra l'ente e l'Istituto; secondo, che la persona fisica che svolgerà il servizio può essere qualsiasi membro dell'Istituto, purché preparato e idoneo per il servizio concreto. Se si richiede un determinato membro, occorre considerare l'opportunità di affermare che l'Istituto può richiamarlo alla vita comunitaria quando il bene della sua persona o dell'Istituto e della Chiesa lo richieda.

¹⁵ Cf. A. PUGLIESE, *I poteri dei Superiori generali degli Istituti laicali di diritto pontificio*, Milano 1969, 77, nota 13.

¹⁶ È un motivo per cui anticamente veniva concesso il permesso di assenza e che il codice del 1917 incluse nel canone 606 §2, concedendo ampie facoltà ai superiori per questa concessione.

¹⁷ In questo caso conviene seguire quanto stabilito dal codice del 1917 nel canone 587 §4. In questo senso si esprimono, cf., A. TABERA – G. M. DE ANTONANA – G. ESCUDERO, *Derecho de los religiosos*, Madrid 1968, 328.

¹⁸ Al riguardo basti ricordare i documenti conciliari fino ai nostri giorni, che manifestano l'importanza che si attribuisce alla formazione dei religiosi e dei consacrati in generale. Cf. CIVCSVA, *Potissimum Institutionis*, in AAS 82 (1990) 470-532.

¹⁹ Cf. SCRIS, Documento *Essential elements in the Church's teaching on religious life as applied to institutes dedicated to works of the apostolate*, 22, May 31, 1983: OR 8.6.83.

²⁰ Cf. *Communicationes* 13 (1981) 183; SCRIS, Documento *Essential elements in the Church's teaching on religious life as applied to institutes dedicated to works of the apostolate*, 26, May 31, 1983: OR 8.6.83.

Il canone 671 stabilisce che "il religioso non si assuma incarichi o uffici fuori del proprio istituto senza la licenza del legittimo Superiore".

Il religioso con permesso di assenza dalla comunità per esercitare un apostolato a nome l'Istituto è tenuto a risiedere, purché sia possibile, in un'altra comunità religiosa, evitando nella misura del possibile di vivere solo.²¹

- b) Le cause non determinate dal legislatore possono essere:²² familiari, personali, di forza maggiore.
1. **Malattia di familiari.** È una delle cause per cui maggiormente si sollecita l'assenza dalla comunità e la corrispondente proroga. È il permesso che si chiede per curare i genitori anziani, malati, dipendenti o bisognosi. Si può considerare anche l'assistenza a fratelli o ad altri parenti stretti che si trovino in situazione di necessità, esaminando la vera necessità e proponendo in alternativa altre possibilità che non implicino l'assenza dalla comunità da parte del religioso.
 2. **Motivi personali.** Solitamente sono una crisi vocazionale, ripensamento della propria vita od opzione, un'esperienza apostolica, ecc. L'Istruzione *Renovationis Causam* concedeva ai superiori la possibilità di consentire ai formandi un tempo fuori della comunità affinché potessero riproporsi la loro vita e vocazione o risolvere problemi psicologici, emozionali o di altro tipo,²³ al fine di raggiungere la maturità spirituale, umana, psicologica, affettiva e sociale per poter emettere la professione perpetua.²⁴ Nei casi di crisi vocazionale, l'assenza priva di un adeguato accompagnamento fatto da un padre spirituale servirà a ben poco, perché la persona corre il rischio di non centrarsi nel discernimento vocazionale e di perdersi tra le differenti novità che la situazione le presenta. Per questo motivo si deve evitare la concessione del permesso di assenza dalla comunità se esistono altri mezzi o forme di poter affrontare i dubbi o le crisi vocazionali a partire dalla vita comunitaria, aiutando il religioso a sperimentare questi aiuti dalla propria comunità. Se ciò non fosse possibile, il superiore deve essere cauto e, in caso di concessione, stabilire l'obbligo di un serio processo di discernimento e di accompagnamento spirituale con uno specialista esperto in materia, senza psicologizzare la problematica o la situazione personale del religioso.
 3. **Cause di forza maggiore.** Possiamo indicare come cause di forza maggiore gli obblighi che il religioso deve adempiere a livello civile e che sono improrogabili o insostituibili con altre forme o modi, per cui è costretto ad assentarsi dalla comunità.²⁵

La causa per la quale il religioso chiede il permesso di assenza di comunità deve essere valutata dal superiore, nella consapevolezza che la causa deve essere considerata come presupposto sufficiente per concedere quanto richiesto.²⁶

La causa deve essere giusta, cioè tra la causa e l'effetto deve esistere una relazione congruente. Perciò il superiore, aiutato dal suo Consiglio, al quale va chiesto il consenso, deve considerare:²⁷ la natura dell'Istituto; la proporzione che deve esserci tra il diritto-dovere di vivere in comunità e la necessità di assentarsene; le condizioni del caso, la persona (età, capacità, psicologia, ecc.); il luogo in cui risiederà durante l'assenza; il motivo in sé ed in relazione alla persona, all'Istituto e alla Chiesa.

Il Superiore con il suo Consiglio deve valutare ogni caso secondo le specifiche individualità e circostanze, tenendo presente il tempo che all'inizio si prospetta possa durare l'assenza.

AUTORITÀ COMPETENTE PER LA CONCESSIONE

Il canone 665 §1 è molto chiaro al riguardo: il Superiore maggiore, cioè il Supremo Moderatore ed il superiore provinciale o equiparato, con il consenso del loro Consiglio, sono l'autorità competente per la concessione del permesso di assenza di comunità. È una conseguenza del principio di sussidiarietà e di autonomia che il Concilio Vaticano II ed il diritto canonico concedono agli Istituti e ai loro

²¹ SCRIS, Documento *Essential elements in the Church's teaching on religious life as applied to institutes dedicated to works of the apostolate*, III, §12, May 31, 1983: OR 8.6.83.

²² Cf. T. BAHILLO, *Los religiosos ausentes de la casa religiosa según el canon 665*, Dissertatio ad lauream, PUL, Romae 1993,129-140.

²³ Cf. SCRIS, Istruzione *Renovationis Causam*, in AAS 61 (1969) 103-120, n. 8.

²⁴ Cf. SCRIS, Istruzione *Renovationis Causam*, in AAS 61 (1969) 103-120, n. 6; *Informationes SCRIS 2* (1976) 206.

²⁵ In questo senso troviamo autori che indicano l'obbligo del servizio militare, cf. T. BAHILLO, *Los religiosos ausentes de la casa religiosa según el canon 665*, Dissertatio ad lauream, PUL, Romae 1993,137-140.

²⁶ Cf. A. PUGLIESE, *De absentia*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 92 (1967) 474; T. BAHILLO, *Los religiosos ausentes de la casa religiosa según el canon 665*, Dissertatio ad lauream, PUL, Romae 1993,141.

²⁷ Cf. D. ANDRÉS, *El derecho de los religiosos...*, 472; X. OCHOA, *Absentia religiosorum e domo*, in *Commentarium pro Religiosis*, 44 (1965) 332; R. A. HILL, *Confusion about leaves*, in *Revue for Religious* 44 (1985) 458.

superiori secondo le Costituzioni. Se, invece, il permesso è per più di un anno, purché non si tratti dei tre casi stabiliti dal diritto, l'autorità competente per la concessione di detto permesso è la Santa Sede, la quale può concederlo oltre l'anno, incluso finché duri la necessità, se considera che ciò è necessario in base alla motivazione espressa dal richiedente e al parere del Superiore Maggiore e del suo Consiglio.

L'obbligo che ha il superiore di chiedere il consenso del suo Consiglio favorisce la collaborazione tra le due figure giuridiche, in conformità ai principi conciliari di corresponsabilità e di sussidiarietà.²⁸ Senza il consenso del suo Consiglio, il Superiore non può agire validamente nel processo di concessione del permesso di assenza dalla comunità. In questo modo il legislatore ha voluto manifestare l'importanza che detto permesso ha nella vita e nella vocazione del religioso, delineando un processo di discernimento multiforme, anche se la decisione spetta al Superiore, che è colui che esercita la potestà.

Occorre che il superiore, prima di concedere il permesso di assenza della comunità, stabilisca gli obblighi che il religioso deve impegnarsi ad osservare, affinché questi non si allontanano dall'Istituto, il suo senso di appartenenza non diminuisca e la sua relazione con l'Istituto sia reale. Pertanto deve chiedergli che: intervenga ai ritiri della comunità alla quale è stato assegnato; partecipi agli Esercizi spirituali che l'Istituto organizza; prenda parte alle riunioni importanti della circoscrizione o casa a cui appartiene, come pure alle feste più importanti dell'Istituto o alle visite canoniche; mantenga una comunicazione frequente con i superiori per mezzo di lettera o telefono. Oltre alle suddette clausole, il superiore può stabilire il luogo di residenza, l'assistenza economica e l'obbligo di giustificare le entrate e le uscite, il lavoro che farà, l'accompagnamento spirituale o di un altro tipo (secondo la motivazione esposta). Si deve evitare tanto il lassismo che non impone nessun obbligo, come il rigorismo che eccede in esigenze quasi impossibili da rispettare.

Perché il religioso possa compiere quanto il superiore gli chiede, l'Istituto deve offrirgli quanto sia necessario e ragionevole. Per esempio, quando il motivo è l'assistenza ai genitori malati, il superiore deve offrire all'assente la possibilità di alternarsi con altri membri dell'Istituto o con personale esterno durante gli Esercizi spirituali, il ritiro, ecc. Parimenti, deve farlo partecipe di tutte le notizie, attività ed iniziative dell'Istituto e della circoscrizione alla quale il religioso appartiene, senza dimenticare l'obbligo di visitare il religioso assente, mantenendo vivo così il senso di fraternità e di unità.

TEMPO

Il canone 665 §1 stabilisce un anno come tempo di concessione del permesso di assenza. Detto tempo, però, si può prorogare, non in forma indefinita, ma secondo ciò che il diritto stabilisce. Può essere prorogato per motivi di malattia, di studio o per esercitare un apostolato a nome dell'Istituto, per il tempo che duri detta situazione. La Santa Sede può concedere il permesso di assenza per più di un anno o finché dura la causa o la necessità, inclusa, eventualmente, la possibilità, come nell'escaustrazione, che venga dato "*ad nutum Sanctae Sedis*".²⁹

CESSAZIONE DELL'ASSENZA

La causa più comune di cessazione del permesso di assenza dalla comunità è la scadenza del tempo³⁰ per il quale era stato concesso o la scomparsa della causa che ne aveva motivato la concessione.³¹ Un'altra possibilità è che l'autorità che aveva concesso³² il permesso lo revochi. Questo si verifica quando, a giudizio del superiore competente, sono sostanzialmente cambiate le condizioni e le circostanze che avevano portato alla concessione del permesso di assenza, per cui stare fuori della comunità può essere dannoso.³³ Quando questo succede, il religioso assente ha il dovere di ritornare alla vita comunitaria.

²⁸ Cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Principia quae iuris religiosorum recognitionem dirigant*, in *Communicationes* 2 (1970) 170-173.

²⁹ Cf. A. GUTIÉRREZ, *Excaustratio ad nutum Sanctae Sedis et De instituto legitimae absentiae*, in *Commentarium pro Religiosis* 32 (1953) 340.

³⁰ Cf. *CIC*, can. 83.

³¹ Cf. *CIC*, can. 93.

³² Cf. *CIC*, can. 46.

³³ Cf. T. BAHILLO, *Los religiosos ausentes de la casa religiosa según el canon 665*, *Dissertatio ad lauream*, PUL, Romae 1993,162; X. OCHOA, *Absentia religiosorum e domo*, in *Commentarium pro Religiosis*, 44 (1965) 343.

Allo stesso modo, l'interessato può rinunciare liberamente³⁴ a detto permesso, poiché il religioso non è obbligato a servirsi di detta grazia. In questo caso la comunità deve accogliere il religioso, a meno che non ci sia qualche motivo in contrario. In questo stesso senso di rinuncia e cessazione del permesso si deve intendere il caso in cui il religioso assente si inserisca in una comunità per un tempo congruo, vivendo la vita comunitaria e sottomettendosi alla disciplina della vita religiosa.

EFFETTI GIURIDICI DEL PERMESSO DI ASSENZA

Il permesso di assenza della comunità non separa il religioso dall'Istituto, poiché egli continua a godere di tutti i diritti e gli obblighi propri del suo stato di vita, derivanti dalla professione religiosa..³⁵ Viene soltanto esonerato dagli obblighi e dai diritti incompatibili con la sua condizione di assente della comunità.³⁶ Pertanto i superiori hanno l'obbligo di aiutare il religioso assente in tutto ciò che riguarda la vita spirituale e materiale.³⁷

Questo implica che il religioso continui ad osservare il diritto proprio dell'Istituto e a regolarsi su di esso, conformandosi alla disciplina che deriva dalla sua consacrazione, rimanendo sotto la cura e dipendenza dei suoi legittimi superiori e dipendendo dall'Ordinario del luogo nell'esercizio del ministero o apostolato, conservando la voce attiva e passiva nell'Istituto, a meno che il diritto proprio non stabilisca il contrario.³⁸ Se espressamente il diritto proprio non stabilisce la privazione della voce attiva e passiva, il religioso assente non può esserne privato.

Durante il tempo in cui vive fuori della comunità, egli non può accettare uffici ecclesiastici senza il corrispondente permesso del superiore competente (norma che si applica ugualmente al religioso che vive in comunità). In quanto al luogo di residenza, il religioso assente deve comunicarlo al superiore competente, affinché si possa mantenere la necessaria comunicazione e relazione durante il tempo dell'assenza dalla comunità.

Vive la sua consacrazione in pienezza, esonerato da tutto quello che è incompatibile con la vita comunitaria, anche se ogni tanto partecipa alla vita della comunità alla quale è ascritto. L'assegnazione ad una comunità comporta prima di tutto che è in essa che il religioso assente esercita i propri diritti. Ugualmente, il superiore della casa diviene il superiore immediato del religioso assente, colui che deve aver cura delle necessità spirituali e materiali dell'assente, oltre ad essere l'intermediario idoneo per mantenere le relazioni con l'Istituto.

Riguardo all'abito, l'assente può indossarlo, a meno che espressamente nel decreto di concessione dell'assenza si stabilisca la proibizione di usarlo. Nel caso in cui il religioso chieda il permesso di non indossare l'abito finché dura il permesso di assenza, il superiore competente, esaminando la motivazione e la situazione in cui il religioso vivrà, potrà concedergli il permesso per non usarlo, ma con l'obbligo di usare un vestito semplice e decoroso, con un segno della sua consacrazione ed appartenenza all'Istituto.

Per quanto si riferisce all'aspetto economico, il religioso assente gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri religiosi dell'Istituto; pertanto le sue necessità economiche devono essere coperte dalla sua comunità o dall'autorità superiore dalla quale dipende.³⁹ Su questo aspetto non tutti gli autori

³⁴ Cf. *CIC*, can. 71.

³⁵ Cf. *CIC*, can. 654.

³⁶ Per esempio: clausura, domanda per uscire dalla casa, partecipazione agli atti di comunità, disciplina della comunità, preghiera comunitaria.

³⁷ Cf. *CIC*, can. 670.

³⁸ Cf. *SCRIS*, *Voting rights of those who are living outside the community*, in *Informationes SCRIS* 1 (1975) 159-160. In questo articolo si prevede che in alcuni casi, come una vita molto marginale rispetto all'Istituto e alla sua vita apostolica, il religioso assente possa esser privato della voce attiva e passiva, secondo quanto determinato nelle Costituzioni dell'Istituto. Deve trattarsi di un caso eccezionale e grave per poter procedere alla privazione di un diritto fondamentale come è la possibilità di esprimere la propria opinione attraverso il voto o di poter essere eletto per un servizio nell'Istituto. Si applica, ad esempio, nel caso di una infermità fisica o psichica che comporti una lunga ospedalizzazione; o anche nel caso di una infermità psichica che lo renda incapace di dare un voto valido. Potrebbe trattarsi anche del caso in cui il religioso si assenta per poter chiarire la sua vocazione o come primo passo per l'uscita definitiva.

³⁹ Cf. *SCRIS*, *Leave or absence or exclaustation?*, in *Informationes SCRIS* 2 (1976) 207-208.

sono non d'accordo, ma per non seguire questa regola si dovrà procedere a stabilire un accordo tra le due parti.⁴⁰

Circa l'osservanza dei voti, il religioso assente è tenuto ad osservarli, allo stesso modo dei religiosi che risiedono nell'Istituto; tuttavia, in relazione ai voti di povertà ed obbedienza, l'assente si comporterà secondo la sua situazione concreta.

Il religioso assente continuerà a mantenere la sua dipendenza dai rispettivi superiori: generale, provinciale e locale. Ad essi deve ricorrere per chiedere i permessi per le situazioni che non rientrano nella sua realtà di assente dalla vita comunitaria; allo stesso tempo deve mantenere con loro una relazione frequente, sia per posta che per telefono o con altro mezzo di comunicazione. I superiori sono tenuti a mantenere una relazione cordiale con i religiosi assenti e ad incontrarli periodicamente, affinché questi non si sentano abbandonati alla loro sorte, ma appartenenti ad una realtà superiore che è l'Istituto, aiutandoli a sviluppare il senso di appartenenza.

Quanto alla povertà, essa rimane in vigore ed il religioso assente deve continuare a vivere in consonanza con il voto emesso. Permane l'obbligo di non amministrare, usare o usufruire dei propri beni patrimoniali. Per poter amministrare i beni di altri o quelli che sono frutto del lavoro che il religioso compie nel tempo dell'assenza, egli deve chiedere il corrispondente permesso ai suoi legittimi superiori, se non è specificato nel decreto di concessione del permesso di assenza. Non si può dimenticare che il contenuto del canone 668 §3 rimane valido per il religioso assente. Il suo tenore di vita deve essere povero, senza lusso, sobrio, come testimonianza della sua consacrazione per coloro che vivono con il religioso o entrano in contatto con lui.

Anche così l'assente deve mantenere una maggior libertà in relazione ai beni e alla loro amministrazione come conseguenza delle necessità della sua situazione di vita. Con la concessione del permesso di assenza il superiore deve concedergli di poter amministrare i beni, con l'obbligo di dare il resoconto economico della sua amministrazione. Così pure, dovrà mettersi d'accordo con il superiore corrispondente sulle operazioni economiche ordinarie e straordinarie, tasse, assicurazioni sociali, responsabilità economiche, ecc.

Per quanto riguarda i doveri di preghiera, permangono tutti quelli che esistono nell'Istituto, con la peculiarità che non li osserverà in comunità, bensì individualmente.⁴¹ E, se guardiamo alla vita comunitaria, non è dispensato dalla vita fraterna e dal mantenere una vita fraterna con i membri dell'Istituto, benché non sia in comunità. Pertanto il religioso assente, come l'Istituto ed i superiori, ha l'obbligo di mantenere e di far crescere la fraternità, al fine che il senso di appartenenza non venga meno durante il tempo di assenza.

Se il religioso durante l'assenza dalla comunità incorresse nei casi previsti dai canoni 694-696 (l'abbandono notorio della fede cattolica; l'aver contratto matrimonio o aver attentato ad esso, anche solo civilmente; l'aver commesso i delitti dei quali si tratta nei canoni 1397, 1398 e 1395, a meno che, per i delitti di cui al can. 1395, §2, il superiore non ritenga che la dimissione non sia assolutamente necessaria e che si possa sufficientemente soddisfare in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo; altre cause, purché gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, quali la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disubbidienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima, di cui al canone 665 §2, protratta per più di sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio), il superiore procederà a dichiarare la dimissione o ad iniziare il processo di dimissione, secondo il caso e a norma del diritto.

L'ESCLAUSTRAZIONE

Occorre distinguere i differenti tipi d'esclusione previsti nel CIC e in seguito vedremo gli effetti. L'esclusione è prevista per i religiosi di voti perpetui.

⁴⁰ Cf. A. KRIMMEL, *Die Rechtsstellung der ausserhalb ihres verbandes lebenden Ordensleute*, Paderbon 1957, 37; P. V. PINTO, *Exclaustratio et absentia a domo des religieuses*, in *Studia canonica* 11 (1977), 393.

⁴¹ Cf. *CIC*, can. 1174 §1, 663.

È la condizione di un religioso autorizzato a vivere provvisoriamente fuori casa (extra clausura) senza essere sottomesso ai suoi superiori⁴².

A – I differenti tipi d'esclaustrazione

Can. 686 - §1. Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l'indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.

§2. Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di esclaustrazione per le monache.

§3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, l'esclaustrazione può essere imposta dalla Santa Sede per un membro di istituto di diritto pontificio, oppure dal Vescovo diocesano per un membro di istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi e salva sempre l'equità e la carità.

La grande distinzione da notare è tra l'esclaustrazione liberamente chiesta e l'esclaustrazione imposta.

1 – L'esclaustrazione liberamente chiesta dal religioso

Il codice distingue tra il religioso e le monache che hanno un regime particolare.

I religiosi e le religiose (c. 686 § 1)

La richiesta d'esclaustrazione deve essere fatta sempre per una causa grave, che deve essere valutata dal Superiore maggiore. Bisogna distinguere due casi: la richiesta fatta per meno di tre anni o per più di tre anni.

L'autorizzazione di non risiedere in una casa dell'Istituto per un tempo di tre anni al massimo è una competenza del moderatore supremo dell'istituto con il consenso del suo consiglio. Per il religioso chierico (sia sacerdote, sia diacono), occorre il consenso dell'ordinario del luogo dove il religioso risiederà e nel quale sarà eventualmente autorizzato a svolgere un ministero.

Per un religioso di un istituto di diritto pontificio, la proroga dell'indulto al di là dei tre anni come anche la concessione di un indulto per più di tre anni è di competenza esclusiva della Sede apostolica, cioè della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (fatta riserva per la competenza della Congregazione per le Chiese orientali o della Commissione Ecclesia Dei).

Per un religioso di un istituto di diritto diocesano, la proroga al di là di tre anni o la concessione di un indulto per più di tre anni dipende dal vescovo diocesano della casa del religioso (non automaticamente dal vescovo della sede principale dell'Istituto).

Un periodo più breve può essere concesso in funzione della durata della causa: un periodo di discernimento, un ministero particolare (che non entra nel quadro dell'assenza), un problema psicologico o una malattia, un'incapacità particolare di vivere in comunità, cura dei genitori.

L'esclaustrazione cessa al termine fissato o alla scomparsa della causa e quindi il religioso deve rientrare in comunità.

2 – L'esclaustrazione imposta

In alcuni casi particolarmente gravi, l'esclaustrazione può essere imposta al religioso e anche a una monaca (c. 686 § 3). Questa esclaustrazione forzata è imposta dalla Santa Sede (Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica) per gli Istituti di diritto pontificio e le monache di clausura e dal vescovo diocesano della casa del religioso per gli istituti di diritto diocesano.

In principio, questa decisione non è presa *motu proprio* dall'autorità competente. L'autorità competente è adita (interpellata) dal moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.

L'esclaustrazione imposta deve essere motivata dal comportamento del religioso non adatto alla **vita comune**. In modo particolare, l'esclaustrazione imposta deve proteggere la comunità, la sua pace, la sua serenità, davanti a un comportamento difficile (o addirittura insopportabile) di un religioso. Può essere anche l'opportunità per il religioso di riflettere con serietà sul suo comportamento.

⁴² Cf. É. JOMBART, « Des religieux », dans R. NAZ, *Traité de droit canonique*, p. 692.

L'escaustrazione imposta può essere vista come una sanzione per alcune colpe. Può essere anche una soluzione da prendere quando non è possibile per diverse ragioni di fare un processo di dimissione.

GLI ELEMENTI DA TRASMETTERE PAR LA SEDE APOSTOLICA (CIVCSVA)

- Richiesta del Superiore generale e consenso del consiglio
- Un curriculum del religioso
- Relazione del motivo
- prove del dialogo con il religioso conservando l'equità e la carità, e la sua reazione alla richiesta.

B – GLI EFFETTI DELL'INDULTO D'ESCLAUSTRAZIONE

Can. 687 - Il religioso escaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita, tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l'abito dell'istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto. Egli però manca di voce attiva e passiva.

L'escaustrato è sempre membro dell'Istituto, anche se non risiede in un casa dell'istituto e anche se non ha tutti gli obblighi e i diritti degli altri religiosi.

Infatti, rimane legato a tutti gli obblighi non direttamente legati alla vita comune (e alla residenza). Nello stesso tempo, conserva alcuni diritti, ma non ha più i diritti legati alla vita comune (e alla residenza). L'escaustrato deve continuare la vita religiosa, però è una vita religiosa in un certo senso "diminuita". Questa situazione deve rimanere eccezionale come è dimostrato sia dalla procedura da seguire sia dalle autorità competenti.

Il religioso escaustrato è esente da tutto ciò che non è compatibile con la sua nuova condizione. Si tratta in particolare degli obblighi legati alla vita comune e la disciplina quotidiana dalla casa. Si tratta degli obblighi legati alla povertà. L'escaustrato deve avere i mezzi per vivere fuori e ha bisogno di redditi personali, deve avere la possibilità di fare spese e di conservare il suo stipendio (e perciò conto in banca ecc.).

L'escaustrato è anche privato di alcuni diritti. Il legislatore ha espressamente previsto la privazione della voce attiva e passiva.

L'escaustrato può essere autorizzato a portare l'abito religioso dell'Istituto. L'atto di escaustrazione deve menzionare il diritto di portare l'abito.

Rimanendo membro dell'istituto, egli conserva sostanzialmente i doveri e i diritti dei religiosi in genere e i doveri e i diritti delle Costituzione dell'Istituto. Gli obblighi legati ai consigli evangelici non possono essere dispensati.

Il religioso escaustrato rimane sottomesso ai suoi superiori religiosi come all'ordinario del luogo, soprattutto se è chierico. Il canone recita che rimane sotto "la dipendenza e la cura dei suoi Superiori", *dependentia*. Questa dipendenza deve essere sistemata dal diritto proprio e dall'atto di escaustrazione: visite, controlli (della vita religiosa, delle spese, dei viaggi,...). Il diritto proprio deve precisare chi è il superiore competente (superiore maggiore, superiore generale). Il religioso escaustrato è anche beneficiario della *cura* dei suoi superiori che hanno il dovere di non abbandonarlo, in modo particolare a livello religioso (partecipazione ai sacramenti, accompagnamento, discernimento, ritiri,...) e anche a livello economico.

L'ordinario del luogo ha anche il compito di vigilare sull'escaustrato che è sottomesso alla sua dipendenza. Tuttavia, l'ordinario del luogo non ha lo stesso compito che ha il superiore religioso. Egli sarà competente per tutto ciò che riguarda il ministero e l'apostolato, soprattutto quando si tratta di un chierico, sacerdote o diacono.

Occorre ricordare che questa situazione è provvisoria e che deve avere un fine perché non è la situazione stabile per un religioso, e per di più non è una situazione propizia per lui.

La durata del periodo

L'escaustrazione per principio deve avere un termine preciso (per es.: 6 mesi, 3 anni, 5 anni). Di per sé, non è conforme alla legge permettere un'escaustrazione senza fine, *ad nutum Sanctae Sedis* o quanto dura la causa. La Santa Sede (Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica) ha la prassi di non concedere questi indulti senza fine.

Alla la fine del periodo: il religioso deve rientrare in comunità, e il superiore deve accoglierlo. Ha il diritto di vivere in comunità.

Alla fine del periodo previsto, il religioso può o chiedere un altro tempo di escaustrazione (eventualmente rivolgendosi alla Santa Sede), o fare rientro in comunità o chiedere un indulto di uscita dell'Istituto.

Alla fine del periodo previsto, i superiori devono valutare l'evoluzione della situazione del religioso. Hanno anche loro varie possibilità. Si può accogliere il religioso in comunità. Si può accettare o rifiutare la sua richiesta di prolungamento. Ci può essere anche il caso in cui il religioso non si è conformato allo suo statuto e cominciare allora il processo di dimissione.

Per l'escaustrazione imposta, si è in un'altra problematica. In questo caso è soprattutto il superiore che deve valutare la situazione. Può accettare il ritorno in comunità, o può chiedere alla Santa Sede il prolungamento dell'escaustrazione imposta, precisando le ragioni serie o addirittura cominciare un processo di dimissione.

GLI ELEMENTI DELL' ATTO DI ESCAUSTRAZIONE

1. sospensione di voce passiva e attiva
2. portare o no l'abito religioso
3. luogo di abitazione
4. la durata
5. legami con l'istituto (contatti regolari, informazioni, il superiore competente)
6. impegni particolari : accompagnamento, ritiro, partecipazione ai sacramenti,...
7. rapporti con l'ordinario del luogo
8. altri impegni spirituali (discernimento) o ministero apostolico
9. situazione economica, redditi e resoconti.

II – L'USCITA DELL'ISTITUTO O SECOLARIZZAZIONE

La secolarizzazione o uscita dell'istituto (uscita volontaria) consiste nel fatto per un religioso lascia l'istituto per tornare nel mondo e ritrovare lo statuto di battezzato laico o di chierico. Canonicamente, è l'atto giuridica con il quale un religioso è separato dal suo istituto in una maniera definitiva ed è autorizzato dall'autorità competente a tornare nel secolo⁴³.

Vedremo i differenti tipi di secolarizzazione poi l'indulto di uscita e suoi effetti.

A – I DIFFERENTI TIPI DI USCITA DALL'ISTITUTO

Can. 688 - §1. Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall'istituto, lo può abbandonare.

§2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l'istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano e nei monasteri, di cui al can. 615, l'indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.

Can. 689 - §1. Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, un religioso può essere escluso dalla successiva professione, da parte del competente Superiore maggiore, udito il suo consiglio.

§2. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita nell'istituto il religioso di cui al §1, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o della professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso.

§3. Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'istituto.

Occorre distinguere tra il ritorno nel mondo alla fine dei voti temporanei e il ritorno nel mondo durante i voti (temporanei o perpetui).

1 – Il ritorno nel mondo alla fine dei voti temporanei

ci sono due casi: o il religioso non chiede il rinnovamento dei voti o la professione perpetua oppure non è ammesso alla professione perpetua.

Alla fine dei voti temporanei, il religioso può presentare la domanda per la professione perpetua. Tuttavia, non esiste il diritto per il professo temporaneo di fare la professione perpetua e

⁴³ É. JOMBART, « Des religieux », dans R. NAZ, *Traité de droit canonique*, p. 694.

dunque può essere rifiutato liberamente dalle autorità competenti dell'istituto (cc. 657-658). Il superiore competente, *consilio suo audito*, può rifiutare il religioso di voti temporanei per una giusta causa (c. 689 §1). Il religioso deve lasciare l'istituto. Questa decisione non può essere contestata con un ricorso amministrativo. L'ammissione è una grazia. Non si può fare il ricorso gerarchico come nel caso della dimissione.

Il c. 689 §2 e § 3 precisa i casi nei quali si potrà negare la professione perpetua o accertarla malgrado un'incapacità.

Il c. 689 § 3 prevede un'eccezione al principio del § 2. Se il religioso ha perso la ragione (diviene demente durante i voti temporanei), non può agire e fare atti umani liberi e volontari. Non può fare la professione perpetua né essere ammesso. Non è più membro dell'istituto, però per giustizia e per misericordia rimane sotto la responsabilità dell'Istituto.

2 – La secolarizzazione durante i voti

Qui bisogna distinguere ancora tra il caso del religioso che è ancora sotto il regime dei voti temporanei e quello del religioso già impegnato nella professione perpetua.

a – La secolarizzazione durante i voti temporanei

Il c. 688 § 2 prevede il caso della richiesta dell'uscita nel corso del periodo dei voti temporanei. La richiesta si deve fare per una ragione grave. Questa gravità deve essere valutata dal moderatore supremo. In un istituto di diritto pontificio, l'indulto di uscita è concesso dal moderatore supremo con il consenso del suo consiglio. La procedura è solenne, perché il professo di voti temporanei è membro dell'istituto.

Per gli istituti di diritto diocesano, l'indulto del moderatore supremo deve essere confermato dal vescovo diocesano. In un monastero *sui iuris*, l'indulto sarà dato dal superiore maggiore locale e dovrà essere confermato dal vescovo diocesano. Questa conferma conferisce all'indulto la sua validità.

b – La secolarizzazione dopo la professione perpetua o solenne

Can. 691 - §1. Un professo di voti perpetui non chieda l'indulto di lasciare l'istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Moderatore supremo dell'istituto, il quale la inoltrerà all'autorità competente insieme con il voto suo e del suo consiglio.

§2. Tale indulto per gli istituti di diritto pontificio è riservato alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano lo può concedere anche il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione.

Can. 693 - Se il religioso è chierico l'indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. In quest'ultimo caso, trascorsi cinque anni, il religioso viene incardinato nella diocesi, per il diritto stesso, a meno che il Vescovo non lo abbia respinto.

E' possibile per un religioso che ha fatto la professione perpetua di lasciare legittimamente l'istituto per ragioni molto gravi. La legislazione non fa distinzione tra i religiosi in genere e le monache. Tutti devono seguire in questo caso le condizioni stabilite dal § 1; anche la formulazione negativa del canone dimostra il carattere eccezionale (e da evitare) di tale richiesta. L'indulto di uscita sarà richiesto soltanto per *gravissima causa*, molto grave. La gravità deve essere tale che giustifica la rottura di un impegno pubblico promesso davanti a tutta la Chiesa in una forma definitiva fino alla morte. Queste ragioni devono essere valutate sotto lo sguardo del Signore, perché l'impegno si è fatto per Lui, e Lui ha dato la sua grazia. Il religioso non può chiedere la secolarizzazione, a meno che non abbia un motivo molto grave di coscienza (incapacità ad assumere gli impegni religiosi, ...)

Occorre indirizzare la richiesta al moderatore supremo. Egli dovrà emettere un parere così come il suo consiglio e trasmettere il caso all'autorità competente. Questo parere non è deliberativo né consultivo: esprime un parere semplice che non crea nessun obbligo per l'autorità competente. Il parere del moderatore supremo e quello del suo consiglio informano chi deve prendere la decisione. Questo parere dovrà tenere conto delle informazioni sul religioso, il suo percorso formativo, i suoi studi, le differenti tappe dell'ammissione al noviziato fino alla professione perpetua, la causa della crisi vocazionale.

L'autorità competente è la Santa Sede per gli istituti di diritto pontificio. La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica per le religiose, i religiosi laici e religiosi chierici che chiedono di passare in diocesi (la dispense degli obblighi sacerdotali e l'indulto di uscita dell'istituto è data dalla Congregazione per il clero).

Per gli istituti di diritto diocesano, l'autorità competente è il vescovo diocesano della casa religiosa di assegnazione (da distinguere del vescovo dalla casa principale) o anche la Santa Sede. L'autorità è interessata (adita) dal moderatore supremo.

Per il religioso chierico, la domanda deve essere accompagnata dalla promessa di vescovo diocesano di accoglierlo nel suo *presbyterium* immediatamente o almeno di accettarlo in prova (deve essere incardinato dopo 5 anni).

Il Dicastero non concede più l'uscita dall'istituto senza questo atto di un vescovo. Non si devono creare gruppi di sacerdoti acefali.

L'autorità competente può rifiutare l'indulto, e il religioso è tenuto di rimanere nell'istituto, Questa decisione non può essere oggetto di un ricorso, perché si tratta sempre di una grazia. Invece, si può riproporre la stessa richiesta con motivi sufficienti.

Si può anche rifiutare l'indulto a causa della situazione delittuosa del richiedente. In questo caso, occorre fare un processo di dimissione.

Documenti da trasmettere dal moderatore supremo all'autorità competente

Religioso o religiosa

1. un breve curriculum vitae del religioso con le differenti tappe della vita religiosa, voti di ammissione alle professioni, studi, attività svolte nell'istituto, ministero...
2. la richiesta del requirente motivata con motivi gravissimi
3. il parere del consiglio generale
4. il parere del moderatore supremo che trasmette la richiesta.
5. Per un **religioso chierico** lettera di un vescovo diocesano che accetta di incardinarlo o almeno l'accetta nella sua diocesi.

B – L'INDULTO DI USCITA E SUOI EFFETTI

Can. 692 - L'indulto di lasciare l'istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non fu rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

L'indulto di uscita è concesso dall'autorità competente; secondo i casi, può essere il moderatore supremo, il vescovo diocesano, la Sede Apostolica (il Dicastero competente); però per tutti i casi è una procedura solenne che manifesta la gravità dell'uscita.

L'indulto concesso non ha effetto giuridico finché il richiedente non accetta l'indulto esplicitamente. Al momento della notificazione, il religioso deve accettare o manifestare l'accettazione dell'indulto. Non è necessario che firmi l'indulto o un atto di notificazione, è sufficiente che prenda l'indulto o almeno che non lo rifiuti (perché ha già fatto la richiesta). Tuttavia, ha sempre la possibilità anche a questo momento di rifiutare di uscire.

Gli effetti dell'indulto sono la perdita dello stato religioso. Il religioso è dispensato dei voti religiosi così come dagli obblighi e dalle incapacità (impedimento del matrimonio c. 1088, capacità d'acquistare, possibilità d'entrare in un altro Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, e ovviamente gli altri obblighi religiosi)

Per il religioso chierico, se è sotto i voti temporanei, deve rientrare nella sua diocesi (c. 266 § 2 -c. 268 § 2). Un religioso chierico di voti perpetui deve andare nella diocesi la quale il vescovo lo ha accettato.

In tutti i casi non può pretendere un risarcimento o rimborso e neanche esigere un stipendio per il suo lavoro: il c. 702 è molto chiaro. Tuttavia, l'Istituto deve provvedere con equità e giustizia per accompagnare il religioso che esce.

c. 702 §1. Coloro che legittimamente escono dall'istituto religioso o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'istituto stesso per qualunque attività in esso compiuta.

§2. L'istituto deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.